



COMUNE DI BRUGNATO
Provincia della Spezia

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Barbara Pirero

VERBALE N. 10 DEL 16/07/2024

Il sottoscritto Revisore dei conti del Comune di Brugnato Dott.ssa Barbara Pirero nominato con deliberazione consiliare n. 10 del 20/04/2023 ai sensi dell'art. 234 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTA la proposta di deliberazione consiliare n. 33 del 10.07.2024 avente per oggetto *“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a), del d.lgs. 267/2000 a seguito di ordinanza Corte di appello di Genova cronologico n. 666/2024”*..

VISTO l'art. 191 del Tuel;

VISTO l'art. 194 del Tuel che elenca tassativamente i debiti fuori bilancio di cui può essere riconosciuta la legittimità, e precisamente:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

VISTO l'art. 239 il primo comma lett. b) n.6 e comma 1 bis del Tuel, che prevede il parere dell'organo di revisione su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

VISTO l'art. 17, c. 3, lett. b) del Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con delibera di C.C. n. 14 del 18/05/2018;

PRESO ATTO CHE la citata Ordinanza n. cronol. 666/2024 determinava in:

- euro 106.255,00 l'indennità ex art. 42 bis d.p.r.327/2001 oltre *interessi legali* dalla data del deposito del ricorso al saldo;
- euro 9.991,00 al pagamento delle spese processuali per compensi di avvocato; oltre al rimborso forfettario iva e cpa come per legge;
- euro 830,23 per rimborso C.T.U. già riconosciute con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13 giugno 2024;
- euro 759,00 quale rimborso del 50% del contributo unificato versato dalla parte attrice in sede di Corte d'Appello.

VISTA la sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con cui è stato risolto il contrasto giurisprudenziale sul saggio d'interesse da applicarsi alla sentenza di condanna agli "*interessi legali*", che non contenga ulteriori specificazioni da parte del Giudice, e che recita testualmente "*Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*";

CHE pertanto gli oneri in capo al Comune di Brugnato derivanti dalla sentenza in argomento risultano essere pari ad euro 87.187,48, al netto degli importi già riconosciuti pari ad euro 39.543,59, così come meglio dettagliati:

- euro 71.850,41 quale indennità di occupazione quota capitale e interessi e nello specifico euro 66.711,41 quale quota capitale ed euro 5.138,00 quale quota interessi per il periodo compreso fra il 29 marzo 2022 ed il 12 settembre 2024 termine ultimo dai 120 giorni in cui è stata notificata l'ordinanza;

- euro 14.578,07 quale refusione delle spese legali sostenute dalla controparte;
- euro 759,00 quale rimborso del 50% del contributo unificato versato dalla parte attrice in sede di Corte d'Appello.

DATO ATTO CHE l'Ente ritiene opportuno procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto per l'accertata riconducibilità alla fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per la somma di , euro 87.187,48 per non incorrere nell'aggravio delle spese;

VISTI

- l'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 secondo cui i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio posti in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici – Patrimonio - Urbanistica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Verificato il rispetto degli equilibri di bilancio.

IL REVISORE ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di Deliberazione di C.C. relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio di euro 87.187,48 in virtù delle motivazioni in essa espresse e come previsto dall'art. 227 del TUEL invita l'Ente ad inviare il verbale di deliberazione di C.C. recante il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento, alla Sezione Enti locali della Corte dei Conti;

Imperia, 16/07/2024

IL REVISORE DEI CONTI

(Dott.ssa Barbara Pirero)

